

# COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

# Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720 E-Mail: <a href="mailto:info@comune.santeramo.ba.it">info@comune.santeramo.ba.it</a> – Indirizzo Internet: <a href="mailto:www.comune.santeramo.ba.it">www.comune.santeramo.ba.it</a>

# SETTORE ASSETTO, TUTELA DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO Gestione Randagismo e Canile Sanitario

# Procedura Aperta sottosoglia mediante R.D.O. sulla piattaforma MePA Disciplinare di gara

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016

Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per gli appalti c.d. sotto soglia)

Oggetto: APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTERAMO IN COLLE (BA) PER ANNI 1 (UNO)

# Premesse e informazioni generali relative all'appalto

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Los n. 50/2016.

Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per gli appalti c.d. sotto soglia)

Procedura indetta con Determinazione Dirigenziale n.103 del 26.03.2021

Codice CPV: 98380000-0 Servizi di canile

Codice del luogo di esecuzione (ISTAT) 072041

CIG: 8652268D6A

La presente procedura si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento "Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA)" – sito www.acquistinretepa.it, mediante richiesta di offerta (RDO) aperta a qualunque concorrente abilitato all'esecuzione del servizio di seguito indicato, iscritto all'iniziativa Servizi – categoria Servizi Sociali – sottocategoria Servizi di canili, gattili e per altri animali. Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti secondo il disposto del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

# Altre informazioni sull'intervento

Luogo di esecuzione dell'appalto: struttura di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) della L.R. 7 febbraio 2020 nr. 2, rispondente ai requisiti di cui agli artt. 6 e 7 della medesima legge reg.le ed ubicata in Provincia di Bari (ai sensi art. 7 comma 6 della L.R. 2/2020).

Breve descrizione dell'intervento: L'appalto in parola persegue tutte le finalità e le modalità operative previste dalla Legge ed in particolare dalla nuova L.R. 7 febbraio 2020 nr. 2. Il servizio oggetto d'appalto avrà una durata di anni 1 (uno), salvo l'opzione di proroga tecnica che sarà possibile concedere una tantum per un periodo non superiore a 6 mesi.

I concorrenti sono chiamati a competere unicamente attraverso i servizi aggiuntivi offerti, secondo la griglia di elementi di valutazione del merito tecnico predisposta dalla S.A., senza produzione di alcuna offerta economica (ai sensi della nuova legge regionale, infatti, non è previsto alcun ribasso sull'elemento prezzo). Il costo preventivato nell'i.b.a. è pari ad € 2,25/die\*cane sulla base di una media ponderata operata sulle tariffe praticate nell'ultimo quinquennio da alcuni OO.EE. che intrattengono rapporti col Comune di Santeramo. Qualora nel corso della durata dell'appalto dovesse subentrare il tariffario unico regionale evocato dall'art. 6 comma 8, 2° periodo, della citata L.R. nr. 2/2020, il costo unitario sopra riportato sarà automaticamente aggiornato, operando quindi in forza di legge gli opportuno adeguamenti contabili per eccesso oppure per difetto, indipendentemente dalla volontà delle parti contraenti.

**Subappalto**: A prescindere dalle previsioni normative (quelle di cui ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed art. 118, della legge 55/2019), data la peculiarità del servizio oggetto di appalto ed il novero di adempimenti da espletare con correlate responsabilità da individuare, il subappalto NON è ammesso.

Criterio di affidamento: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), declinato sui soli parametri dell'offerta tecnica migliorativa, senza offerta economica.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Vitantonio Porfido – tel: 0803030172; e-mail: v.porfido@comune.santeramo.ba.it; pec: assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it

**Documentazione di Gara**: Ai sensi dell'art. 74 del Codice i documenti di gara sono disponibili in formato digitale liberamente scaricabili al seguente sito internet http://http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\_gazzetta\_amministrativa/amministrazione\_trasparente/\_puglia/\_santeramo\_in\_colle/110\_ban\_g ar\_con/ e comprendono:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Relazione tecnico descrittiva dei servizi, ai sensi dell'art. 23 comma 14, del Codice (contenuta nel corpo del Capitolato Speciale d'Appalto);
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;

- DGUE.
- PASSOE
- Informativa trattamento dati personali
- Patto di integrità
- Schema di convenzione

#### Chiarimenti:

- Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere trasmesse direttamente attraverso il
  portale acquisti in rete sopra indicato, utilizzando l'apposita funzione e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 Aprile 2021.
- La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
- Il sistema rifiuterà le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito dalla lettera d'invito. I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno 9 Aprile 2021 nell'area pubblica del portale acquisti in rete (<a href="https://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a>), all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo email del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, come risultante dai dati, indicati dal fornitore in sede di registrazione alla piattaforma acquisti in rete (<a href="https://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a>).

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla Stazione Appaltante

# TITOLO 1 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

# 1.1. Quantitativo ed entità dell'appalto.

L'importo dell'appalto è determinato nella somma complessiva di € 164.250,00, di cui € 32.850,00 per costo della manodopera, oltre IVA come per legge.

#### 1.2. Durata dell'appalto.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 1 (uno), pari a mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero del verbale di avvio del servizio, se di data anteriore. Il periodo indicativamente previsto e riportato sui documenti di gara va dal 01/04/2021 al 31/03/2022.

#### 1.3. Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a mesi 6) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, all'appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

#### TITOLO 2 - SOGGETTI AMMESSI

#### 2.1. Operatori economici ammessi

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, iscritti sulla piattaforma M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, iniziativa Servizi – categoria Servizi Sociali – sottocategoria Servizi di canili, gattili e per altri animali, per l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento in vita e in salute di cani di proprietà comunale in canile-rifugio, di proprietà o, comunque, nella piena disponibilità della ditta affidataria, autorizzati nei modi di legge e insistenti del territorio della Regione Puglia, nonché nella provincia di Bari.

#### 2.2. Operatori economici costituiti in forma associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di
  imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo
  comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),
   l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

# TITOLO 3 – REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE

#### 3.1. Requisiti generali. Assenza dei motivi di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), "essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione" (Linee Guida ANAC n. 6).

Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

#### 3.2. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, <u>a pena di esclusione</u>, devono essere in possesso di tutti i requisiti disposti dalla L.R. n.2/2020. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

#### 3.2.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

# 3.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 100.000 IVA esclusa; ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, tale requisito è richiesto al fine di documentare la generica ma consolidata capacità del Concorrente di far fronte a commesse pubbliche di entità e natura confrontabili con quelle oggetto di appalto;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo effettivo di attività documentabile.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

# 3.4. Requisiti di capacità tecnica

# Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- un <u>servizio "di punta"</u> analogo a quello oggetto di appalto (ricovero e custodia di cani randagi riconducibili ad una Pubblica Amministrazione) di importo minimo pari a € 70.000,00;
- una <u>serie di almeno 3 (tre) servizi analoghi</u> (eventualmente incluso quello "di punta" già enucleato al periodo precedente), a quello oggetto di appalto per un importo complessivo di fatturato non inferiore ad € 150.000,00 riveniente da rapporti in essere con diverse Pubbliche Amministrazioni.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità (alternative):

• acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

autocertificazione riportante l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

#### 3.5. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 3.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 3.3 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto 3.4. deve essere posseduto deve essere posseduto nel suo complesso sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

#### 3.6. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 3.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate:
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

#### 3.7. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente gara, non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

# 3.8. Ulteriori obblighi e requisiti richiesti al concorrente dalla L.R. 2/2020

Il concorrente è obbligato:

- ad accettare, presso il rifugio gestito, i cani sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell'autorità amministrativa e giudiziaria, bisognosi di custodia temporanea, ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. 2/2020;
- a garantire, presso il canile rifugio, l'assistenza sanitaria svolta da un veterinario libero professionista, ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. 2/2020, e deve essere presente il registro di cui all'art. 5, co. 5 della stessa L. R.2/2020;
- nel caso in cui un comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti fissando con proprio regolamento le tariffe, ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L.R. 2/2020;
- il rifugio in gestione è dotato di uno spazio adeguato dove far socializzare i singoli cani con i cittadini che abbiano fatto richiesta di adozione, ai sensi dell'art. 6 co. 6 della L. R. 2/2020:

- a disporre di struttura in possesso dei requisiti strutturali minimi di cui all'art 7 della L.R. 2/2020 e degli ulteriori rquisiti stabiliti nella gara di appalto, al fine di garantire un livello ottimale di benessere animale, ai sensi dell'art. 6 co. 8 della L.R. 2/2020;
- all'interno della struttura sarà garantita la presenza di volontari di associazioni animaliste di cui all'art. 2, lettera n) L.R. 2/2020, ai fini della gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, e di un veterinario per l'assistenza sanitaria dei cani custoditi. In caso di inadempimento l'amministrazione appaltante disporrà la revoca della aggiudicazione entro trenta giorni dall'accertamento dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 6 co. 10 della L.R. 2/2020:
- ad accettare il pagamento della retta per la gestione dei cani ricoverati esclusivamente per i cani sterilizzati e iscritti in anagrafe canina informatizzata regionale, ai sensi dell'art. 6 co. 11 della L.R. 2/2020;
- la struttura in possesso è dotata di requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari conformi alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 7 co. 1 della L.R. 2/2020;
- il canile rifugio ospiterà un massimo di duecento cani, ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. 2/2020;
- la struttura è ubicata nella provincia del comune competente, all'interno del territorio di competenza della rispettiva ASL, ai sensi dell'art. 7 co. 6 della L.R. 2/2020;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2020 "Obblighi dei gestori nella conduzione di strutture di ricovero":
  - a) si doterà o è già dotato di un direttore sanitario (medico veterinario iscritto all'ordine o libero professionista iscritto all'ordine), che è responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere, nonché sull'iscrizione in anagrafe e sulla sterilizzazione degli animali presenti;
  - b) manterrà un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on-line;
  - c) garantirà almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;
  - d) garantirà giornalmente l'esercizio fisico dei cani ricoverati in adeguati spazi;
  - e) garantirà la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera j;
  - f) apporrà in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
  - g) effettuerà un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno;
  - h) garantirà la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento (decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271, recante, percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;
  - i) organizzerà un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;
  - j) garantirà orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al comune proprietario dei cani e al servizio veterinario ufficiale, nonché essere pubblicizzato sul sito dei citati enti, chiaramente visibile all'ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;
  - k) consentirà l'accesso dei volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle strutture stesse;
  - l) consentirà le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ricoverati per le finalità di cui al co. 1 dell'art.8 della L.R. 2/2020;
  - m) è dotato di adeguati spazi (box riscaldati e attrezzati) per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);
  - n) la struttura di ricovero è dotata di telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno;
  - o) garantirà all'interno della struttura la presenza delle associazioni animaliste per le attività di promozione delle adozioni.

#### **TITOLO 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	punteggio massimo
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

# 4.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Quantitativo	Criterio 1. Obiettivi-Target di affidamento Il Concorrente è chiamato a dichiarare, impegnandosi formalmente ed inequivocabilmente in tal senso, i c.d. "obiettivi target" che punta a conseguire in relazione alla percentuale di cani da concedere in adozione/affido sin dall'avvio del servizio in ipotesi di aggiudicazione ed entro il primo semestre. La scala di punteggio da assegnare è modulata come segue:	40
	• per percentuali < 10% punti 5	
	<ul> <li>per percentuali ≥ 10% e &lt; 20% punti 15</li> <li>per percentuali ≥ 20% e &lt; 30% punti 25</li> </ul>	
	<ul> <li>per percentuali ≥ 20% e &lt; 30% punti 25</li> <li>per percentuali ≥ 30% punti 40</li> </ul>	
Qualitativo	Criterio 2. – Promozione affidamento  A conferma dell'attendibilità dei target di cui al criterio 1., e fatti salvi ancora una volta gli inderogabili obiettivi riportati nel box dell'art. 1 a pag. 3 del CSA, il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica illustrativa delle modalità con cui intende promuovere ed attivare l'affido, attraverso uno studio ed una analisi preliminare degli animali presenti volto ad individuare - nel caso di richiesta di adozione - un proprietario idoneo che andrà supportato ed affiancato nella scelta e nella gestione iniziale del cane. A titolo puramente indicativo (non esaustivo), è auspicabile la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e definire le modalità di gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del comportamento dei cani, al fine di favorire le adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine sanitario	20
Quantitativo	Criterio 3. – Adozioni a distanza Impegno del concorrente a garantire la possibilità di attuazione delle adozioni a distanza per coloro che manifestano la volontà di prendersi cura di un ospite del canile, collaborando anche alle spese di mantenimento e mettendo a disposizione spazi adeguati per consentire agli affidatari di intrattenersi con i cani affidati. Dovranno essere altresì consentiti, in caso di persone adottanti che offrano le adeguate garanzie, incontri al di fuori dalla struttura (in	20

	presenza di opportune coperture assicurative) in specifiche aree identificate e chiuse.	
	Criterio 4. – Progetti da sviluppare in collaborazione con il terzo settore e con le scuole Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende eventualmente attivare:	
Qualitativo	<ul> <li>a. progetti che vedano coinvolti le associazioni del terzo settore, finalizzati all'interazione uomo-animale con lo scopo di favorire il miglioramento fisico, psicosociale e cognitivo di categorie svantaggiate (pet-terapy, ecc.);</li> </ul>	20
	<ul> <li>b. progetti didattici attivabili ad esempio presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del rapporto con gli animali anche da parte dei più piccoli.</li> </ul>	
	Totale	10

## TITOLO 5 – MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

## 5.1. Termine per la presentazione dell'offerta

- 5.1.1 A pena di esclusione, la busta telematica contenente la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica ed economica dovranno essere presentati secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare di RDO, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 Aprile 2021 pena l'irricevibilità dell'offerta; la piattaforma MePA non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il summenzionato termine o quello di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- 5.1.2 L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche: l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Saranno esclusi dalla gara i plichi che non pervengano nel rispetto della procedura telematica del mercato elettronico e delle regole stabilite nel presente disciplinare di RDO.
- 5.1.3 Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.
- 5.1.4 qualsiasi informazione sarà comunicata con apposito avviso nell'area comunicazioni del MePA o, in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il Sistema telematico, a mezzo pec. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale.
- 5.1.5 È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 5.1.6 L'Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data o di annullare la procedura, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Nessun rimborso a qualsiasi titolo sarà infine dovuto alle ditte partecipanti per la presentazione delle offerte e dell'annessa documentazione.

# 5.2. Modalità di presentazione dell'offerta

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "linee guida" disponibili sul portale di acquistinrete.it.

#### 5.2.1. Presentazione dell'offerta sulla piattaforma acquistinrete.it

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere, a pena esclusione, munita di firma digitale e inviata esclusivamente per via telematica tramite il portale CONSIP/MEF (www.acquistnrete.it), seguendo la procedura ivi prevista e descritta in sintesi nel presente documento.

Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile o nell'apposita funzione "CRUSCOTTO" da cui si accede all'area "Comunicazioni" dove si è indirizzati alle varie richieste ed è possibile visualizzare il link di riferimento che permette in seguito di "Iniziare la procedura" o selezionando il pulsante "Gare a cui sei stato invitato" nel menù di sinistra del cruscotto.

Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale www.acquistinrete.it la propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma entro le ore 12:00 del giorno 12 Aprile 2021, pena l'irricevibilità, secondo la procedura prevista dal portale.

#### 5.2.2. Verifica della presentazione dell'offerta sul portale

E' sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta osservando la procedura prevista dal portale.

#### 5.2.3. Assistenza per l'invio dell'offerta.

Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta, dovranno richiedere assistenza dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì chiamando il numero verde 800062060 o consultando le guide, i filmati dimostrati o le Faq presenti sul portale alla pagina "Contatti". Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati.

# IL PLICO TELEMATICO DEVE CONTENERE I SEGUENTI DOCUMENTI:

#### TITOLO 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

# 6.1. Documentazione amministrativa

# 6.1.1. Istanza di partecipazione alla gara.

Istanza di partecipazione alla gara, redatta in bollo e secondo il modello allegato, con la quale il concorrente dichiara in particolare la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

#### 6.1.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente provvede a compilare il documento di gara unico europeo, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti paragrafi 3.1 - 3.2 e 3.3.

#### 6.1.3. **Garanzia provvisoria** (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

a) Per i concorrenti: Garanzia provvisoria di € 3.285,00 (euro tremiladuecentottantacinque/00), pari al 2% dell'importo dell'appalto, ex art.93 del D.Lgs. n.50/2016, mediante cauzione o fideiussione con le modalità di cui allo stesso articolo ai commi 2 e 3, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall'impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà espressamente garantire anche il pagamento, a favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, stabilita nella misura dell'1 per mille del valore della gara. In caso di riduzione del deposito cauzionale provvisorio per applicazione della sanzione pecuniaria, è fatto obbligo al concorrente di provvedere all'immediato reintegro dell'importo garantito. A tale fine, il testo della cauzione dovrà risultare integrato con la seguente precisazione: "In caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è automaticamente reintegrata fino alla concorrenza dell'importo del deposito cauzionale provvisorio stabilito nel bando di gara".

Dichiarazione, a pena di esclusione, di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs.n°385/1993 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 in favore della stazione appaltante.

- b) Per l'aggiudicatario: cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante cauzione o fideiussione con le modalità di cui allo stesso articolo ai commi 2 e 3, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) Per l'aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all'importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di € 500.000,00 ex art.103, comma 7, D.Lgs. n.50 del 2016.

Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera b) e della cauzione definitiva di cui alla lettera c), sono ridotti secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice per concorrenti in possesso di certificazioni conformi alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

#### 6.1.4. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

L'operatore è tenuto a provvedere al pagamento del contributo di € 20,00 a favore dell'ANAC, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.avcp.it; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento CIG 8652268D6A.

il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
  pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo
  scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

#### 6.1.5. **PassOE**

Tutti gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### 6.1.6. Dichiarazione di impegno

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente attesta:

- di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e delle circostanze generali e particolari di svolgimento del servizio/fornitura;
- di accettare tutte le clausole pattizie e negoziali derivanti sia dall'osservanza del CSA sia dalla modulazione della propria offerta tecnica migliorativa;
- di aver giudicato la fornitura/il servizio realizzabile, gli elaborati di gara esaustivi ed il prezzo unitario nel complesso remunerativo e tale da consentire un corretto e regolare espletamento del servizio per tutta la durata dell'appalto.

# 6.2. Dichiarazioni e documentazione eventuali

# 6.2.1. Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

# 6.2.2. Operatori economici che ricorrono al subappalto

Non è previsto il subappalto. In tal senso dovrà essere idoneamente compilata la relativa sezione prevista all'interno del Documento di Gara Unico Europeo.

#### 6.2.3. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 20016 e dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207 del 2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il
  possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;
- d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

#### 6.2.4. Reti di imprese e contratti di rete Le

reti di imprese devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: sono individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

#### 6.2.5. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e le proprie capacità professionali.

#### 6.2.6. Offerenti che ricorrono all'avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per il requisito di capacità tecnica, dell'attestazione SOA posseduta da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- a) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria:
- b) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
- e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

# TITOLO 7 - BUSTA "B" OFFERTA TECNICA

Con riferimento all'Offerta tecnica, il concorrente deve trasmettere l'offerta nell'ambito degli specifici passaggi previsti dal sistema MePA.

In particolare, sulla piattaforma del MePA, nell'offerta tecnica dovrà essere inserita la documentazione in modo da rispettare i sub elementi di valutazione di cui al precedente Titolo 4 presentando, quindi, separate documentazioni per ogni sub-elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione per ogni criterio stabilito.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

relazione tecnica dei servizi offerti;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al precedente TITOLO 3, suddivisa in 4 (quattro) paragrafi ciascuno dei quali recante il medesimo titolo del relativo criterio di valutazione.

Il progetto tecnico deve essere redatto su formato A4, non superiore a 30 righe, con carattere "Times New Roman 12" o equivalente e – fatta eccezione per l'indice ed eventuali allegati – non potrà superare 20 (venti) facciate.

Il superamento del limite indicato al punto precedente comporterà l'impossibilità per la Commissione di valutare le facciate del progetto in eccedenza, ai fini del rispetto della par condicio dei concorrenti.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

#### TITOLO 8 – BUSTA C OFFERTA ECONOMICA

# 8.1 Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

În questa busta non dev'essere indicato nulla e la busta medesima, ancorché resa disponibile dalla piattaforma di negoziazione, non dev'essere caricata a sistema in alcun caso.

#### TITOLO 9 - PROCEDURA DI GARA

# 9.0. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 – comma 2 – ultimo periodo del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità con la delibera attuativa n. 111 del

20 dicembre 2012 e s.m.i., con l'acquisizione del "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara. Per la generazione di tale documento, indispensabile per la suddetta verifica, è necessario che ciascun operatore economico abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCpass con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

#### 9.1. Prima seduta pubblica del Seggio di Gara e verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 12 Aprile 2021 alle ore 12:30 presso gli uffici del Settore Assetto, Tutela del Territorio, Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Santeramo in Colle avrà luogo l'insediamento, in seduta pubblica, del Seggio di Gara, oppure, in caso di impedimento, luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 12.1.1.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- b) ad esercitare, nei casi previsti dall'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di procedere all'esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

#### 9.2. Procedura di soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell'impegno del fideiussore è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio:

nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/forniture di ciascuna associata si presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del raggruppamento con conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 9.3. Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

N.B. In deroga a quanto previsto nel presente punto, qualora vi sia un solo offerente ammesso, venendo meno il giudizio comparativo, le operazioni di gara potranno proseguire a cura del Seggio di Gara, omettendo la nomina della Commissione, ai fini esclusivi dell'idoneità dell'offerta tecnica ed economica a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante.

# 9.4. Apertura della busta B contenente il progetto tecnico.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste virtuali concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In particolare, la Commissione procede ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.

L'operazione è limitata al mero riscontro degli atti prodotti dai soggetti concorrenti, restando esclusa ogni facoltà degli interessati, se presenti, di prenderne visione del contenuto.

# 9.5. Valutazione dell'offerta tecnica

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di seguito indicati.

9.5.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Detto coefficiente corrisponde ai seguenti livelli di valutazione: 0,0 Nullo; 0,20 Insufficiente; 0,40 Sufficiente; 0,60 Buono; 0,80 Soddisfacente; 1,00 Ottima/piena/evolutiva.

Le ragioni di tale attribuzione vengono sinteticamente motivate (cfr. Linee Guida ANAC n. 2/2016, come aggiornate con deliberazione n. 424 del 2 maggio 2018).

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

[ I^ riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

[II/ riparametrazione] In ogni caso, qualora nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo di 100, non si procede ad ulteriore riparametrazione (c.d. "di 2° livello").

#### 9.5.2. Lettura punteggi in seduta pubblica

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi (già riparametrati) attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto di eventuali nuove e motivate esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In assenza di buste economiche da aprire (non richieste), nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione da sottoporre al RUP.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà con quanto appositamente previsto per tali fattispecie a pag. 16 del CSA.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria di merito.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara

#### 9.5.5. Verifica di congruità dell'offerta.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

# **TITOLO 10 - AGGIUDICAZIONE**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

#### 10.1.1 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 33 del codice dei contratti pubblici e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto.

#### 10.1.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo.

10.1.3. L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

# TITOLO 11 - STIPULA DEL CONTRATTO

# 11.1.1. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

- b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:b1) la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- b2) la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- c) e costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.I., S.coop.p.A., S.coop.r.I., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conquaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante.

# TITOLO 12 - COMUNICAZIONI - SOPRALLUOGO

#### 12.1.1. Comunicazioni agli operatori economici.

- a) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese:
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;
- d) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo.

#### 12.1.2. Sopralluogo

Non è previsto alcun sopralluogo. Qualora l'Operatore Economico partecipante alla presente procedura ritenesse di dover effettuare un sopralluogo presso le strutture che attualmente ospitano i cani del Comune di Santeramo in Colle, potrà farlo secondo modalità liberamente concordabili con gli attuali gestori delle suddette strutture, peraltro elencate a pag. 4 dell'accluso CSA. Tale sopralluogo potrà in ogni caso essere effettuato esclusivamente dal titolare o dipendente dell'Operatore ovvero da soggetto diverso, munito di apposita delega o di procura notarile. La S.A. non rilascerà alcun attestato di presa visione dei luoghi.

# **TITOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI**

# 13.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Puglia sezione di Bari.

# 13.1.2. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### 13.1.3. Trattamento dei dati personali

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Stazione Appaltante Comune di Santeramo in Colle;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, impiegati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 00187 Roma Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

#### 13.1.4. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- 13.1.5. Riserva di aggiudicazione
- La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:
- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### 13.1.6. Protocollo di legalità.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 319c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto legge 90/2014.

II RUP f.to Geom. Vitantonio Porfido